

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 189 a iniziativa della Giunta regionale

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6
(MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 2004, N. 7, 5
AGOSTO 1992, N. 34, 28 OTTOBRE 1999, N. 28, 23 FEBBRAIO 2005, N. 16
E 17 MAGGIO 1999, N. 10.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E RETE NATURA 2000)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, nell'ottica di una razionalizzazione e di una semplificazione delle procedure amministrative, ha la finalità di riallocare la competenza al rilascio della Valutazione di Incidenza - attualmente attribuita agli enti gestori dei siti Natura 2000 - in capo alla Regione, limitatamente ai piani e ai programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica.

La modifica normativa ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già effettuate, prima della l.r. 6/2007, dalla struttura di riferimento, che risulta dunque dotata, anche in ragione di tale pregressa esperienza, delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura (come peraltro richiesto anche dalle Linee guida nazionali che in materia ribadiscono la necessità di porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale, anche individuando "un unico soggetto quale Autorità delegata alla Vinca").

Dal punto di vista organizzativo le competenze in materia di Vinca potranno essere svolte con invarianza di oneri finanziari allorché saranno svolte nell'ambito delle attività della struttura competente anche grazie al recente potenziamento del relativo organico.

La modifica proposta riguarda la valutazione di incidenza per i piani e i programmi sottoposti a VAS di competenza regionale che, per il loro carattere di trasversalità e per l'estensione territoriale, coinvolgono la totalità degli enti gestori dei siti Natura 2000, con possibili criticità operative di coordinamento delle attività valutative degli enti suddetti e delle relative tempistiche.

Analoghe esigenze di coordinamento non emergono in relazione alle restanti casistiche e, in particolare, in riferimento alla Vinca nell'ambito della procedura di VIA, avendo quest'ultima ad oggetto la valutazione di progetti relativi ad interventi specifici e localizzati.

Il diverso assetto delle competenze in materia di Vinca continuerà a garantire la partecipazione

degli enti gestori dei siti Natura 2000 allorché la valutazione di incidenza verrà rilasciata acquisito il “sentito” dell’ente gestore del sito Natura 2000.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 24 della l.r. 6/2007), al comma 1 nel riconoscere la competenza della gestione dei siti Natura 2000 delle Marche in capo ai soggetti gestori di tali siti (Unioni montane, Province, enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali), fa salvi i casi previsti al successivo comma 3 bis introdotto con la presente legge di modifica nei termini appresso riportati.

Allorché la gestione dei siti, come prevista dall'articolo 24, comma 3, lettera b), comprende anche l'effettuazione della valutazione di incidenza nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle procedure di VIA e di VAS, con l'introduzione dell'articolo 1, comma 2, della presente legge si prevede una riallocazione di competenze in capo alla Regione in ordine alla Valutazione di Incidenza (attualmente attribuita agli enti gestori dei siti Natura 2000), limitatamente ai piani e ai programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica.

La presente proposta di legge ha carattere ordinamentale e come tale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né oneri organizzativi.

Le attività disciplinate infatti, rientrano tra quelle già effettuate sin da prima dell'entrata in vigore della l.r. 6/2007 dalla struttura regionale competente per materia, che è dunque dotata, anche in ragione di tale pregressa esperienza, delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura (come richiesto dalle Linee guida nazionali in materia).

Dal punto di vista organizzativo, per i piani e programmi per i quali la Regione medesima è autorità competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica, le competenze in materia di rilascio della Valutazione di incidenza saranno svolte dalla struttura regionale di riferimento che dispone di un recente potenziamento dell'organico e che già ora, con la vigente legislazione, provvede al coordinamento e al monitoraggio del corretto esercizio della funzione diretta al rilascio della valutazione di incidenza da parte degli enti gestori, mediante controllo degli atti da inserire nella piattaforma digitale regionale.

Tali attività di coordinamento e monitoraggio verranno dunque sostituite dalla diretta gestione delle procedure volte al rilascio della valutazione di incidenza con sostanziale equivalente impegno da parte della struttura regionale competente.

Scheda di Analisi tecnico normativa

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La presente proposta di legge innova le disposizioni regionali relative alle funzioni concernenti la redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza (VINCA) di piani e programmi assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) regionale, come disciplinate all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7; 5 agosto 1992, n. 34; 28 ottobre 1999, n. 28; 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000).</p> <p>La proposta è volta a riallocare presso l'amministrazione regionale competente per la VAS le suddette funzioni, attualmente in capo agli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi del richiamato articolo 24, comma 3, della l.r. 6/2007.</p> <p>In materia si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione ONU sulla diversità biologica del 1992, ratificata con legge 124/1994; - direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. "direttiva Habitat"). Si evidenzia che l'articolo 6 della direttiva svolge una funzione fondamentale per la gestione dei siti della rete Natura 2000 in quanto, in un'ottica di integrazione, indica le attività necessarie per tutelare gli interessi di conservazione della natura dei siti. Più in particolare, la Valutazione di Incidenza è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva medesima; - direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. <p>La proposta in oggetto non appare in contrasto con il diritto sovranazionale citato.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento appare coerente con la ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni che l'assetto costituzionale delinea all'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>Al riguardo occorre evidenziare che l'articolo 9 della Costituzione, come recentemente innovato, individua l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, come oggetto di specifica tutela.</p> <p>La materia ambientale è ascritta alla competenza esclusiva statale, nel rispetto della quale possono essere esercitate le funzioni legislative regionali.</p>

	<p>Quanto alle fonti normative statali, si richiamano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, l'articolo 5 relativo alla Valutazione di incidenza; - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; - il d.m. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS); - art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); - art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). <p>Si evidenziano inoltre le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2019, Serie generale n. 303).</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta legislativa non appare incompatibile con l'articolo 5, comma 2, dello Statuto regionale, ai sensi del quale la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future.</p> <p>Secondo la disposizione statutaria sopra richiamata, inoltre, la Regione salvaguarda il patrimonio faunistico regionale e promuove la cultura del rispetto degli animali, affermando il principio di una loro corretta convivenza con gli esseri umani.</p> <p>Il riassetto delle funzioni descritte non appare incompatibile, per quanto riguarda le autonomie locali, con l'articolo 36 dello Statuto regionale (rubricato "Sistema regionale delle autonomie locali").</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta di legge incide sull'articolo 24 della l.r. 6/2007 (rubricato "Gestione dei siti"), apportando una modifica al comma 3, lettera b), ed aggiungendo il comma 3 bis.</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>Tenuto conto del contenuto della proposta, non appaiono utilizzabili strumenti ulteriori di semplificazione normativa.</p>

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Allo stato attuale non risultano all'esame del Consiglio - Assemblea legislativa regionale proposte di legge in materia analoga.
---	--